



Borsa Italiana

AVVISO n.13396	22 Luglio 2014	SeDeX - INV. CERTIFICATES
---------------------------	----------------	------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA IMI

Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates - Classe B' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	"BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2 SU TASSO DI CAMBIO EUR/USD" (ISIN IT0005023657)		
Emittente:	BANCA IMI		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Baa2	18/02/2014
	Standard & Poor's	BBB	12/07/2013
	Fitch Ratings	BBB+	18/03/2013
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	23/07/2014		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX 'Investment Certificates - Classe B'		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca IMI S.p.A. Member ID Specialist: IT2599		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

"BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2 SU TASSO DI CAMBIO EUR/USD" (ISIN IT0005023657)

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo
Data di rilevazione per la determinazione dell'importo di liquidazione a scadenza:	poichè la data di rilevazione finale per la determinazione dell'importo di liquidazione è fissata in anticipo rispetto la data di scadenza si applica l'art. IA.2.9.6 comma 2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa.

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 23/07/2014, gli strumenti finanziari '"BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2 SU TASSO DI CAMBIO EUR/USD" (ISIN IT0005023657)' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;

- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Tipologia	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Partecipazione Up %
1	IT0005023657	I01655	762795	BI EURUSDCP1,4293P123%E300518	Tasso di cambio EUR/USD (Codice Bloomberg: EUCFUSD <Index>)	Inv	1,4293	30/05/18	734,6459	9006	1	2	123

Num. Serie	Livello Protezione %	Livello Iniziale
1	95	1,3612



Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. ai sensi del Programma *Equity Protection Certificates*

**BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES SU TASSO DI CAMBIO
EUR/USD PROTEZIONE 95% - 30.05.2018**

**"BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION SHORT
CERTIFICATES DI STILE 2 SU TASSO DI CAMBIO EUR/USD"
(ISIN IT0005023657)**

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si precisa che:

- (a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base – pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 20 settembre 2013 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0075477/13 del 20 settembre 2013, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 giugno 2014;
- (b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetto, il Prospetto di Base ed il relativo Supplemento sono disponibili sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com;
- (c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base "*Equity Protection Certificates* su Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercati, Panieri di *Futures* su Mercati, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi", come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 6 giugno 2014, al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'ammissione a quotazione prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
- (d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del presente Programma *Equity Protection Certificates* con provvedimento n. LOL-001731 del 5 settembre 2013.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Banca IMI S.p.A. *Equity Protection Short Certificates* di Stile 2 su Tasso di Cambio EUR/USD con provvedimento n. LOL-002077 del 16 luglio 2014.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 22 luglio 2014.

1. Condizioni e caratteristiche dei "Banca IMI S.p.A. *Equity Protection Short Certificates* di Stile 2 su Tasso di Cambio EUR/USD" oggetto di quotazione

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base relativo agli *Equity Protection Certificates*.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Conflitti di interesse	Non vi sono ulteriori conflitti di interesse rispetto a quanto indicato nel Prospetto di Base.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI	
Codice ISIN	IT0005023657
Caratteristiche dei Certificati	<p>Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione a quotazione dei Banca IMI S.p.A. <i>Equity Protection Short Certificates</i> di Stile 2 su Tasso di Cambio EUR/USD;</p> <p>(denominati "<i>Equity Protection Certificates</i>", o i "<i>Certificates</i>", o i "<i>Certificati</i>"), emessi da Banca IMI S.p.A. ("Emittente"), nell'ambito del Programma "<i>Equity Protection Certificates</i>".</p> <p>Si informa che i Certificati oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 16 maggio 2014, (ii) l'offerta si è svolta in sede dal 19 maggio 2014 al 28 maggio 2014, fuori sede dal 19 maggio 2014 al 21 maggio 2014; (iii) il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 1.000 Euro, (iv) gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 73, e (v) il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 9.006.
Tipologia	" <i>Equity Protection Short Certificates di Stile 2</i> ".
Autorizzazioni relative all'emissione	L'emissione dei Certificati è stata deliberata in data 9 maggio 2014.
Data di Emissione	I Certificati sono stati emessi in data 30 maggio 2014.
Data di Scadenza	30 maggio 2018.
Valuta di Emissione	Euro.
Valuta di Riferimento	Euro.
Giorno di Valutazione	23 maggio 2018.
Data di Determinazione	La Data di Determinazione è stata il 29 maggio 2014.

Valore di Riferimento Iniziale	Pari a 1,3612. Tale valore è pari al Valore di Riferimento alla Data di Determinazione.
Valore di Riferimento Finale* <i>* Si segnala che il Valore di Riferimento Finale non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo alla scadenza secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive.</i>	Pari al Valore di Riferimento nel Giorno di Valutazione.
Fattore di Partecipazione	123%
Percentuale di Protezione	95% del Valore di Riferimento Iniziale. Il Livello di Protezione è pertanto pari a 1,4293.
Importo Short	950 Euro.
Multiplo	Pari al rapporto tra il Prezzo di Sottoscrizione ed il Valore di Riferimento Iniziale, e cioè: 734,6459.
Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione	<p>1) Qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale:</p> $IL = \{VRI + \{(VRI - VRF) \times FP\}\} \times Multiplo \times LME$ <p>2) Qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale ma inferiore o uguale al Livello di Protezione:</p> $IL = \{IS + \{Max \{(LP - VRF)\}; 0\}\} \times Multiplo\} \times LME$ <p>3) Qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:</p> $IL = IS \times LME$ <p>Dove: "IL" indica l'Importo di Liquidazione, "LP" indica il Livello di Protezione, "IS" indica l'Importo Short, "FP" indica il Fattore di Partecipazione, "VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale "VRF" indica il Valore di Riferimento Finale, e "LME" indica il Lotto Minimo di Esercizio.</p>
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE	
Attività Sottostante	L'Attività Sottostante degli <i>Equity Protection Certificates</i> è costituita dal tasso di cambio EUR/USD (Euro/Dollaro Americano).

	<p>Il tasso di cambio è il valore di una unità di una valuta in termini di un'altra valuta, ovvero il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta.</p> <p>I tassi di cambio sono normalmente stabiliti attraverso una procedura quotidiana di concertazione tra le banche centrali europee e mondiali.</p> <p>I tassi di cambio nominali dell'Euro sono calcolati dalla Banca Centrale Europea (BCE). Essi sono basati su medie ponderate dei tassi di cambio bilaterali dell'Euro contro i ventuno principali <i>partner</i> commerciali dell'area dell'Euro.</p> <p>Il tasso di cambio EUR/USD è determinato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa CET (<i>Central European Time</i>).</p>						
Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante	<p>La tabella che segue riporta l'Attività Sottostante degli <i>Equity Protection Certificates</i>, nonché le relative pagine <i>Bloomberg</i> e <i>Reuters</i>:</p> <table border="1" data-bbox="730 835 1252 1064"> <thead> <tr> <th>Attività Sottostante</th> <th>Ticker Bloomberg</th> <th>Ric Reuters</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tasso di cambio EUR/USD</i></td> <td>EUCFUSD. <Index></td> <td><ECB37></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il livelli dell'Attività Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alle pagine <i>Bloomberg</i> e <i>Reuters</i> sopra riportate.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Le informazioni relative all'andamento dell'Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su <i>internet</i> e/o i <i>data provider</i>.</p>	Attività Sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters	<i>Tasso di cambio EUR/USD</i>	EUCFUSD. <Index>	<ECB37>
Attività Sottostante	Ticker Bloomberg	Ric Reuters					
<i>Tasso di cambio EUR/USD</i>	EUCFUSD. <Index>	<ECB37>					
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE							
Serie	1						
Codice di negoziazione	I01655						
Lotto Minimo di Negoziazione	1 <i>Certificate</i>						
Livello dell'Attività Sottostante	1,361						
Prezzo indicativo dei Certificati	1.025						
Tasso <i>risk-free</i>	0,49%						
Volatilità	7,5%						
<i>Cash Settlement/ Physical delivery</i>	<i>Cash Settlement</i>						

Quantità	9.006 Certificates
Stile	<i>Europeo</i>
Informazioni sulla quotazione	Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-002077 in data 16 luglio 2014. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.

Banca IMI S.p.A.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Tabella riepilogativa delle caratteristiche dei certificate ammessi a quotazione

BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2 SU TASSO DI CAMBIO EUR/USD

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Giorno di Valutazione	Valore di Riferimento Iniziale	Fattore di Partecipazione	Livello di Protezione	Percentuale di Protezione	Importo Short	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso free risk %	Prezzo Indicativo Equity Protection Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento
1	IT0005023657	Tasso di cambio EUR/USD (Codice Bloomberg: EUCFUSD <Index>)	30/05/2014	30/05/2018	29/05/2014	23/05/2018	1,3612	123%	1,4293	95%	950 Euro	I01655	9.006	734,6459	Cash Settlement	Europeo	1	7,50%	0,49%	1.025	Euro	Euro

ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE

A.1	Avvertenze	<p>La presente Nota di Sintesi è redatta in conformità al Regolamento 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p>La Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione al Programma Equity Protection Certificates, come di volta in volta eventualmente modificato dai relativi supplementi, concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione dei Certificates.</p> <p>Qualsiasi decisione d'investimento negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificates.</p>
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati	<p><u>Non applicabile</u> - L'Emittente non acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base, né intende assumersi alcuna responsabilità per il suo contenuto, relativamente a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificates da parte di qualsiasi intermediario finanziario.</p>

Sezione B – EMITTENTE

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente	La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione	<p>L'Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L'Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.</p> <p>L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana.</p> <p>L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A...</p>
B.4b	Tendenze note riguardanti l'emittente e i settori in cui opera	L'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che esso occupa	<p>L'Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.</p>
B.9	Previsione o stima degli utili	Non è effettuata una previsione o stima degli utili.
B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione	<p>La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p> <p>La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p>
B.12	Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente	<p>Si riportano nelle sottostanti tabelle selezionati dati ed indicatori patrimoniali economici e finanziari relativi all'Emittente, sia su base non consolidata che consolidata, nonché i principali indicatori di rischiosità creditizia. Tali dati ed indicatori sono desunti dal bilancio consolidato e dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 sottoposti a revisione contabile e dalla relazione finanziaria trimestrale relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 non sottoposta a revisione contabile.</p> <p><i>Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012</i></p>

Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

	31.12.2013	31.12.2012
Tier 1 capital ratio	14,67%	13,41%
Core Tier 1	14,67%	13,41%
Total capital ratio	14,67%	13,52%
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	Euro 18.399,4	Euro 20.792
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.698,4	Euro 2.789,1
Patrimonio supplementare (Tier 2)		Euro 2,3
Patrimonio totale	Euro 2.698,4	Euro 2.811,0

B. Su base consolidata

	31.12.2013	31.12.2012
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	n.a.	n.a.
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore alla data del 31 dicembre 2013. A tale data, il Total capital ratio è superiore all'8%, che è il limite minimo regolamentare. Dall'1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3.

Tabella 2. Principali indicatori di rischio creditizio su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

	31.12.2013	31.12.2012
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,03%	2,05%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,90%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura delle sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,26%	0,25%

B. Su base consolidata

	31.12.2013	31.12.2012

Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,04%	2,06%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,91%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,30%	0,25%

Si riportano di seguito i principali indicatori di rischio creditizio medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012¹.

	31.12.2013	31.12.2012
Sofferenze lorde/impieghi lordi	9,4%	7,7%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	16,6%	14,0%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	44,6%	41,1%
Rapporto di copertura sofferenze	58,6%	56,1%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	561,0	560,9	0,0%
Margine di intermediazione	1.261,0	1.462,4	-13,8%
Costi operativi	353,3	349,4	1,1%
Risultato netto della gestione finanziaria	992,7	1.352,5	-26,6%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	458,7	1.003,0	-54,3%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	144,7	641,0	-77,4%
Utile d'esercizio	144,7	641,0	-77,4%

¹ Fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – maggio 2014 e n. 5 – aprile 2013. I dati sono riferiti ai gruppi bancari e ricomprendono le filiali all'estero di banche italiane ed i soggetti non bancari: sono escluse le filiali di banche estere che operano in Italia. Si precisa che, alla data del presente documento, non è possibile comparare i principali indicatori di rischio creditizio dell'Emittente con quelli di altra banca italiana avente stessa classe di appartenenza e analoga tipologia di operatività.

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	569,4	567,1	0,4%
Margine di intermediazione	1.277,4	1.475,4	-13,4%
Costi operativi	366,7	362,2	1,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.009,2	1.364,9	-26,1%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	466,2	1.007,1	-53,7%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	146,9	642,5	-77,1%
Utile d'esercizio	146,9	642,5	-77,1%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti ²	28.623,7	22.584,8	26,7%
Raccolta netta	31.829,3	26.471,0	20,2%
Raccolta indiretta		-	n.a.
Attività finanziarie	61.425,4	75.938,7	-19,1%
Totale attivo	137.743,8	151.428,8	-9,0%
Patrimonio netto	3.142,9	3.382,3	-7,1%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti ³	28.676,9	22.653,2	26,6%
Raccolta netta	31.781,6	26.435,7	20,2%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	61.451,7	75.973,7	-19,1%
Totale attivo	138.061,1	151.792,5	-9,0%
Patrimonio netto	3.236,1	3.477,1	-6,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014

Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014

A. Su base individuale

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	-

² L'aggregato è costituito da Crediti verso clienti e Attività finanziarie detenute per la negoziazione, al netto delle Passività finanziarie detenute per la negoziazione.

³ L'aggregato è costituito da Crediti verso clienti e Attività finanziarie detenute per la negoziazione, al netto delle Passività finanziarie detenute per la negoziazione.

Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	-
Total capital (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	Euro 24.545,0
Total capital ratio	10,53%
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	16,99%

B. Su base consolidata

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	n.a.
Total capital (in Euro/milioni)	n.a.
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	n.a.
Total capital ratio	n.a.
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore a far data dall'1 gennaio 2014, data alla quale è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3. Il livello minimo di coefficienti di capitale primario di Classe 1 (CET1 Ratio), di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) e di capitale totale (Total capital ratio) prescritto dalla nuova normativa a regime è rispettivamente pari al 7%, 8,5% e 10,5%.

Tabella 2. Principali indicatori di rischio creditizio su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 dicembre 2013)

A. Su base individuale

	31.03.2014	31.12.2013
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,76%	5,04%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,74%	3,91%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,18%	1,30%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

B. Su base consolidata

	31.03.2014	31.12.2013
--	-------------------	-------------------

Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
rettifiche collettive/ esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,75%	5,03%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,72%	3,90%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,14%	1,26%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013)

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.03.2013	Variazione percentuale
Margine di interesse	167.764,7	129.644,6	29,4%
Margine di intermediazione	418.590,7	369.877,0	13,2%
Costi operativi	96.531,1	89.164,9	8,3%
Risultato netto della gestione finanziaria	377.998,6	320.573,7	17,9%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	281.467,5	231.408,8	21,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	178.467,5	146.408,8	21,9%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.03.2013	Variazione percentuale
Margine di interesse	168.101	130.579	28,7%
Margine di intermediazione	424.929	371.774	14,3%
Costi operativi	99.726	92.410	7,9%
Risultato netto della gestione finanziaria	384.337	322.471	19,2%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	285.396	230.919	23,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	180.496	145.036	24,4%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013)

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.12.2013	Variazione percentuale
-------------------------	------------	------------	------------------------

Impieghi netti	30.072,6	28.623,7	5,1%
Raccolta netta	33.968,4	31.829,3	6,7%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	66.587,0	61.425,4	8,4%
Totale attivo	144.428,0	137.743,8	4,9%
Patrimonio netto	3.329,2	3.142,9	5,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. *Su base consolidata*

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.12.2013	Variazione percentuale
Impieghi netti	30.188,3	28.676,9	5,3%
Raccolta netta	33.957,9	31.781,6	6,8%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	66.624,7	61.451,7	8,4%
Totale attivo	144.927,8	138.061,1	5,0%
Patrimonio netto	3.424,4	3.236,1	5,8%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Esposizione al rischio di credito sovrano

Al 31 dicembre 2013, l'esposizione al rischio di credito Sovrano dell'Emittente ammonta nel complesso ad Euro 14,3 miliardi, ed è rappresentata per il 91% circa dalla Repubblica Italiana e per il 3% circa dalla Spagna.

Come previsto dai principi contabili internazionali (in particolare IAS 1 e IFRS 7) con specifico riferimento alle informazioni da rendere sulle esposizioni al rischio di credito Sovrano (quale emittente di titoli di debito, controparte di contratti derivati OTC, reference entity di derivati di credito e financial guarantees), si fornisce il dettaglio delle esposizioni vantate da Banca IMI al 31 dicembre 2013.

Si fa presente che tali dati non sono indicativi del futuro andamento dell'Emittente.

Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell'Emittente non abbiano alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d'investimento prestati dall'Emittente o sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.

Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione né si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

B.13	Fatti recenti relativi all'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati eventi recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	<p>Banca IMI S.p.A., investment bank appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto dell'integrazione tra la società già Banca d'Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A., che rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra, in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp.</p> <p>Le strutture organizzative di business sono articolate in quattro macro-aree: Capital Markets, Finance & Investments, Investment Banking e Structured Finance.</p> <p>L'attività di Capital Markets comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l'attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l'attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati alla propria clientela retail - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze index linked - , l'attività di specialist sui titoli di Stato italiani e di market maker sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e su derivati quotati.</p> <p>Le attività di Finance & Investments, a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie.</p> <p>L'attività di Investment Banking comprende l'attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione (investment grade e high yield bonds) e di strumenti ibridi (convertible bonds) nonché l'attività di consulenza nel campo dell'M&A (merger and acquisition ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la promozione, lo sviluppo e l'esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione.</p> <p>L'attività di Structured Finance comprende l'offerta di prodotti e servizi di finanziamenti complessi a favore di società operanti nei settori Energy, Telecom Media & Technology e Transportation e per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di acquisition finance, di operazioni di finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di corporate lending, le attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare, organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l'acquisizione di mandati di loan agency.</p>
B.16	Compagine sociale e legami di controllo	Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Banca IMI S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.

Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI

C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari	<p>Gli <i>Equity Protection Certificates</i> sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, nel caso in cui sia "<i>in the money</i>", viene esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. Essi sono inquadrabili nella categoria degli <i>investment certificates</i> di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie.</p> <p>La tipologia emessa ai sensi del Programma è <i>Equity Protection Short Certificates di Stile 2</i>.</p> <p>Si segnala inoltre che, nel caso di <i>Certificates</i> di tipo <i>Euro</i>, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi l'investitore al rischio di cambio per quanto attiene al calcolo dell'Importo di Liquidazione qualora l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro.</p> <p>I Certificati hanno pertanto la seguente denominazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Equity Protection Short Certificates di Stile 2</i> <p>L'acquisto di un <i>Equity Protection Certificate</i> rappresenta pertanto un investimento caratterizzato da una rischiosità elevata e che può rappresentare una certa complessità. L'investitore deve tenere in conto che potrà perdere parzialmente la somma utilizzata per l'acquisto del Certificato.</p> <p>Il codice identificativo ISIN è IT0005023657, il relativo Lotto Minimo di Esercizio è 1.</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	I Certificati sono denominati in Euro.

C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	I <i>Certificates</i> non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia. Tuttavia i <i>Certificates</i> che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (" Securities Act ") né delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei <i>Certificates</i> non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli " Altri Paesi ") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compreso il ranking e le restrizioni a tali diritti	I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. <i>cash settlement</i>) di un importo in Euro - l'Importo di Liquidazione - che sarà corrisposto alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. <i>physical delivery</i>). I <i>Certificates</i> , essendo di stile europeo, saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando un'apposita Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione. I diritti derivanti dai <i>Certificates</i> costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente. Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai <i>Certificates</i> rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente.
C.11	Ammissione a quotazione dei Certificati	L'Emittente ha richiesto per tale Serie l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei securitised derivatives ("SeDeX"), segmento investment certificates, di Borsa Italiana S.p.A..
C.15	Incidenza dell'andamento dell'Attività Sottostante sul valore dei Certificati	<p>Il valore dei <i>Certificates</i> è legato all'andamento dell'Attività Sottostante e da altri fattori quali la volatilità, i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione. Si riportano in seguito le finalità d'investimento relative agli <i>Equity Protection Certificates</i>:</p> <p><u>EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES</u></p> <p>Gli <i>Equity Protection Short Certificates</i> sono caratterizzati dalla "Strategia Short" e sono di Stile 2. In generale, per "Strategia Short" si intende la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di ribasso dell'Attività Sottostante e cioè qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale e vi sia una Percentuale di Protezione pari o superiore al 100%. In tal caso, dunque, i potenziali investitori indirizzeranno il loro investimento sulla diminuzione del valore dell'Attività Sottostante.</p>
C.16	Data di scadenza	I <i>Certificates</i> hanno durata corrispondente alla relativa Data di Scadenza, prevista per il 30 maggio 2018.
C.17	Modalità di regolamento	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei <i>Certificates</i> mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione.
C.18	Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati	<p>I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di un determinato importo che sarà corrisposto alla scadenza.</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO DI LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;"><u>EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante):</u> In tal caso, l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà pari all'importo inizialmente investito più un importo inversamente proporzionale alla <i>performance</i> negativa in funzione del Fattore di Partecipazione (pari a 123%). <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva dell'Attività Sottostante) ma inferiore o uguale al Livello di Protezione:</u> In tal caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell'Importo <i>Short</i> (pari a 950 Euro) con l'eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale moltiplicata per il Multiplo. <u>qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:</u> In tal caso, l'investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari all'Importo <i>Short</i> (pari a 950 Euro). Si segnala che la Percentuale di Protezione è pari a 95%.
C.19	Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo dell'Attività Sottostante	<p>In relazione a ciascun Certificato, il valore dell'Attività Sottostante verrà rilevato sulla base del valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in quel Giorno di Negoziazione, dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int.</p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale è pari a 1,3612.</p> <p>Il Valore di Riferimento Finale è pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato nel Giorno di Valutazione, previsto per il 23 maggio 2018, dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int.</p>
C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di	I Certificati hanno come Attività Sottostante il tasso di cambio EUR/USD.

dove siano reperibili le informazioni relative all'Attività Sottostante	Le informazioni relative all'Attività Sottostante saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali “// Sole 24 Ore” e “MF”), e internazionali (“Financial Times” e “Wall Street Journal Europe”) nonché alla pagina Bloomberg EUCFUSD. <Index>.
--	---

Sezione D – RISCHI

D.2	Principali fattori di rischio relativi all'Emittente	<p>Avvertenza</p> <p>Si rappresenta inoltre che l'Emittente appartiene al gruppo Intesa Sanpaolo ed è integralmente controllato dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Informazioni dati e notizie relative alla controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili al pubblico nelle sedi di legge. Si rammenta altresì che, alla data del presente documento, Intesa Sanpaolo S.p.A. è sottoposta al Comprehensive Assessment della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti, propedeutico all'entrata in funzione del Meccanismo Unico di Vigilanza (Single Supervisory Mechanism - SSM) previsto per il novembre 2014.</p> <p>Si richiama, infine, l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso interest rate swap su durata corrispondente) atto a consentire un'ulteriore valutazione di rischio dell'Emittente, atteso che, alla data del presente documento, per l'Emittente non esiste un titolo plain vanilla a tasso fisso di propria emissione, negoziato in un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione ovvero internalizzatore sistematico italiano, con durata residua compresa tra i 2 e 5 anni e d'importo benchmark.</p> <p><u>Rischi connessi al contesto macroeconomico generale</u> La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l'Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.</p> <p><u>Rischi connessi alla crisi del debito sovrano dell'eurozona</u> La crisi del sistema finanziario globale, ha penalizzato in particolare i sistemi bancari più esposti ai debiti sovrani, con conseguente rivalutazione del rischio di credito degli Stati sovrani. Il crescente rischio che altri paesi dell'Area Euro possano subire un incremento dei costi di finanziamento e debbano fronteggiare situazioni di crisi economica simili a quella dei paesi che hanno chiesto aiuti potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulle attività e sull'operatività generale di Banca IMI.</p> <p><u>Rischi connessi alla circostanza che l'attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative presenti in Italia</u> Sebbene Banca IMI operi in molti paesi, l'Italia costituisce il suo mercato principale. L'attività di Banca IMI è pertanto particolarmente sensibile alle condizioni macro-economiche negative attualmente presenti in Italia. Il perdurare di condizioni economiche avverse in Italia, potrebbero avere un impatto negativo anche rilevante sulla capacità reddituale, i risultati operativi, le attività, la situazione economica, patrimoniale finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio di credito e di controparte</u> Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.</p> <p><u>Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito</u> La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico; ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti deteriorati, ogni mutamento nelle stime del rischio di credito così come ogni perdita realizzata che ecceda il livello degli accantonamenti effettuati potrebbe avere effetti negativi sulle attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio di mercato</u> Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.</p> <p><u>Rischio operativo</u> Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane, dei processi interni o dei sistemi informativi, oppure da eventi esogeni.</p> <p><u>Rischio di liquidità dell'Emittente</u> Il rischio di liquidità è il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, certi o previsti con ragionevole certezza, quando essi giungono a scadenza.</p> <p><u>Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.</u> L'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili ed amministrativi nonché in contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori o passività anche per importi rilevanti a carico dello stesso.</p> <p><u>Rischi connessi all'esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano</u> Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro. L'aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u>Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value</u> La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime ed assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull'informativa relativa alle attività e passività</p>
------------	---	--

potenziali riportate in bilancio. Tali stime ed assunzioni sono fortemente condizionate inter alia dal contesto economico e di mercato nazionale ed internazionale, dall'andamento dei mercati finanziari, dalla volatilità dei parametri finanziari e dalla qualità creditizia, tutti fattori che per loro natura sono imprevedibili e che possono generare impatti anche significativi sull'andamento dei tassi, sulla fluttuazione dei prezzi e sul merito creditizio delle controparti. Conseguentemente non è da escludersi che in esercizi successivi gli attuali valori potranno differire anche in maniera significativa.

Rischi legati alla circostanza che l'attività di Banca IMI è esposta all'intensificarsi della concorrenza all'interno dell'industria dei servizi bancari e finanziari

Banca IMI opera in un ambiente altamente concorrenziale e l'attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato, il mancato mantenimento dei propri volumi di attività e margini di redditività, e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.

Rischi connessi alla perdita di personale chiave

La perdita della collaborazione di figure chiave ai fini dello svolgimento delle attività tipiche di Banca IMI, potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive, sulle attività sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI.

Rischi legati alle politiche e procedure interne di gestione dei rischi

Nello svolgimento delle proprie attività tipiche, Banca IMI è esposta a diverse tipologie di rischio (rischi di liquidità, di credito e di controparte, di mercato, operativi, nonché rischi di compliance, di business e reputazionali). Qualora le politiche e procedure interne di gestione dei rischi non dovessero rilevarsi adeguate, l'Emittente potrebbe subire perdite anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI.

Rischio legato al mancato adempimento dei requisiti legali e regolamentari del settore in cui l'Emittente opera ed agli interventi dell'autorità giudiziaria

Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest'ultimo, nonché un continuo adeguamento delle procedure interne all'istituto. L'Emittente è inoltre oggetto di accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza.

Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario

Alcune leggi e normative che interessano il settore bancario e finanziario in cui l'Emittente opera sono di recente approvazione e le relative modalità applicative sono in corso di definizione.

Rischi connessi alla riduzione del supporto al sistema bancario e finanziario

La crisi dei mercati finanziari, che ha comportato la riduzione della liquidità a disposizione degli operatori, l'incremento del premio per il rischio, le tensioni legate al debito sovrano di alcuni paesi, l'innalzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità previsti da Basilea III hanno generato la necessità di articolate iniziative a supporto del sistema creditizio. Una riduzione significativa od il venire meno delle misure di supporto da parte dei governi e delle autorità centrali potrebbe generare maggiori difficoltà nel reperimento della liquidità sul mercato e/o maggiori costi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economico patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischio relativo all'operatività su strumenti finanziari derivati

L'Emittente negozia contratti derivati su un'ampia varietà di sottostanti, con controparti nel settore dei servizi finanziari. Tali operazioni espongono l'Emittente al rischio che la controparte dei contratti derivati sia inadempiente alle proprie obbligazioni o divenga insolvente prima della scadenza del relativo contratto quando l'Emittente vanta ancora un diritto di credito nei confronti di tale controparte.

Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza

Il Documento di Registrazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo all'attività di Banca IMI e del gruppo di appartenenza nonché al suo posizionamento competitivo sul mercato. Tali dichiarazioni sono formulate sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza e della propria esperienza, ma non sono state oggetto di verifica da parte di soggetti terzi.

D.6	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p>I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.</p> <p><u>Fattori di rischio relativi ai Certificati</u></p> <p><u>Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione ai Certificati</u></p> <p>L'investimento in Certificati è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza.</p> <p><u>Rischio di perdita del capitale investito</u></p> <p>Il rischio di perdita del capitale investito relativo ai Certificati dipende dal Livello di Protezione, dalla Percentuale di Protezione e dal Fattore di Partecipazione fissati dall'Emittente. Si segnala che nella presente emissione la Percentuale di Protezione è pari a 95% e il Fattore di Partecipazione è pari a 123%.</p> <p><u>Rischio relativo ad una Percentuale di Protezione inferiore al 100%</u></p> <p>Più bassa sarà la Percentuale di Protezione fissata dall'Emittente più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà poiché il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione. Si segnala che nella presente emissione la Percentuale di Protezione è pari a 95%.</p> <p><u>Rischio di prezzo-Andamento dell'Attività Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates</u></p> <p>L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie che costituiscono i Certificati dipende in misura significativa dal valore corrente e dalla volatilità delle Attività Sottostanti, dalla vita residua delle opzioni costituenti i Certificati, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dalle attività commerciali dell'emittente dell'Attività Sottostante, dalle contrattazioni speculative e da altri fattori.</p> <p>Il prezzo dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato da un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio di liquidità</u></p> <p>I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore. Nel caso di quotazione, l'Emittente riveste le funzioni di Specialista in relazione ai <i>Certificati</i>. Non sussiste alcun obbligo per lo Specialista, alla data del Prospetto di Base, di effettuare proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (c.d. obblighi di <i>spread</i>).</p> <p><u>Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi</u></p> <p>I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente.</p> <p><u>Rischio connesso alla divergenza di prezzo in caso di quotazione</u></p> <p>In caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed quello di negoziazione degli stessi in sede di quotazione.</p> <p><u>Rischio di assenza di rating</u></p> <p>Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma siano oggetto di un separato rating.</p> <p><u>Rischio di potenziali conflitti di interessi</u></p> <p>Possono sussistere interessi autonomi in conflitto con l'interesse del Portatore, particolarmente nel caso di coincidenza dell'Emittente con lo Specialista, con l'Agente di Calcolo o con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica, nei rapporti tra l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, nonché relativamente all'attività dei Collocatori. Ulteriori conflitti di interessi potrebbero verificarsi quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificati sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente. L'attività di sostegno della liquidità dei Certificati tramite il riacquisto degli stessi potrebbe inoltre determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p><u>Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti</u></p> <p>Al verificarsi di Eventi Rilevanti, l'Emittente può rettificare le caratteristiche contrattuali dei Certificati o procedere ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento del loro congruo valore di mercato così come determinato, con la dovuta diligenza ed in buona fede dall'Agente di Calcolo.</p> <p><u>Rischio relativo al verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato</u></p> <p>Al verificarsi di uno dei cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante, la stessa è effettuata dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato.</p> <p><u>Rischio di estinzione anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale</u></p> <p>L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, i Certificati in presenza di determinate modifiche legislative o della disciplina fiscale.</p> <p><u>Rischio di imposizione fiscale</u></p> <p>L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali, tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento.</p>
-----	---	---

Sezione E – OFFERTA

E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	I proventi netti derivanti dalla vendita dei <i>Certificates</i> saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<i>Non applicabile.</i> La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei <i>Certificates</i> e non alla loro offerta al pubblico, che ha già avuto luogo.
E.4	Interessi significativi	Oltre a quanto descritto nel Prospetto di Base e nella precedente Sezione D.6, non ci sono né interessi significativi per l'emissione e l'offerta dei Certificati né interessi in conflitto.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente	<i>Non applicabile.</i> La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei <i>Certificates</i> e non alla loro offerta al pubblico.

4.1.2 Termini e condizioni dei Certificati

I termini e le condizioni di cui al presente paragrafo 4.1.2 riportano integralmente il regolamento dei Certificati. Il regolamento è messo a disposizione degli investitori sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com e presso la sede sociale dell'Emittente in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano.

I termini e le condizioni, come di volta in volta integrate dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplinano gli:

- [Euro] *Equity Protection* [Long/Short] [Autocallable] [Cap] [Best Of/ Worst Of] [Rainbow] [Plus] *Certificates* [Quanto] [di Stile 1/ di Stile 2]

(di seguito congiuntamente, sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - gli "*Equity Protection Certificates*", i "*Certificates*" o i "Certificati").

I Certificati sono emessi da Banca IMI nell'ambito del Programma di emissione "*Equity Protection Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE, come successivamente integrato e modificato.

§ 1

Ai fini delle presenti Termini e Condizioni, i termini sotto elencati in ordine alfabetico hanno il seguente significato:

"**Agente di Calcolo**" indica Banca IMI S.p.A.;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Attività Sottostante**" indica, per ciascuna Serie:

- (i) in caso di *Certificates* legati ad una singola attività finanziaria, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Merci, il Tasso di Cambio Sottostante, il Tasso di Interesse e il Fondo indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, due o più attività finanziarie selezionate tra le seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio Sottostante, Tassi di Interesse, Fondi, indicate come tali nelle relative Condizioni Definitive, in relazione alle quali sarà individuato dall'Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato (qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable*), il Sottostante *Best Of* (in caso di caratteristica *Best Of*) o il Sottostante *Worst Of* (in caso di caratteristica *Worst Of*), come di seguito definiti;
- (iii) in caso di *Certificates* legati ad un Paniere (come successivamente definito), un Paniere costituito rispettivamente da Azioni o da Indici o da Merci o da *Futures* su Merci o da Tassi di Cambio Sottostanti o Tassi di Interesse o da Fondi (rispettivamente, gli Elementi Costitutivi del Paniere, come di seguito definiti ed indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive);

"**Azione**" indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie di Certificati, nelle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Italiana**” indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“**Borsa di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall’Agente di Calcolo;

“**Calcolo del Valore del Paniere**” indica, come meglio specificato nel § 4, la modalità secondo la quale è calcolato dall’Agente di Calcolo il valore del Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Mercati, Paniere di *Future* su Mercati, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o del Paniere di Fondi, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento;

“**CAP**” indica, come riportato nelle relative Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Serie, l’ammontare massimo dell’Importo di Liquidazione (espresso nella Valuta di Riferimento) che l’investitore può percepire alla scadenza;

“**Cash Settlement/Physical Delivery**” indica per ciascuna Serie ammessa a quotazione, la modalità in base alla quale sarà corrisposto all’investitore l’Importo di Liquidazione, indicata come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

“**Codice ISIN**” indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

“**Codice di Negoziazione**” indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

“**Commissione di Collocamento**” indica, in caso di offerta, la commissione indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

“**Commissione di Garanzia**” indica in caso di offerta, la commissione corrisposta dall’Emittente ai soggetti incaricati del collocamento garantito e/o al Responsabile del Collocamento, indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

“**Condizioni Definitive**” indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (“**Direttiva Prospetto**”), da rendere pubblico, con riferimento ai Certificati che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

“**Data di Determinazione**” indica una o più date nelle quali è calcolato dall’Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

“**Data di Emissione**” indica, per ciascuna Serie, la data in cui i Certificati sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

“**Data di Regolamento**” indica, in caso di offerta dei Certificati, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna dei Certificati a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di

Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"**Data di Scadenza**" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"**Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione**" indica una dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione, conforme al modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com;

"**Elemento Costitutivo del Paniere**" indica ciascuna attività finanziaria indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Emittente**" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano;

"**Ente di Calcolo**" indica, nel caso di Certificati su Tassi di Interesse, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, che sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Evento di Esercizio Anticipato**" indica l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del relativo Periodo di Valutazione *Autocallable*, che il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Esercizio Anticipato, indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più attività finanziarie, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

In ogni caso, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato, e i Certificati si intendono esercitati anticipatamente all'ora, minuto e secondo dell'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato. Gli investitori saranno informati del verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato secondo le modalità di cui al § 8;

"**Evento Sconvolgimento di Mercato**", indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Evento Rilevante**" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del § 7;

"**Fattore di Partecipazione**" indica la percentuale (in ogni caso superiore a 1%) riportata nelle relative Condizioni Definitive;

"**Fondo**" indica in relazione ad ogni Serie:

- (i) l'organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni, nonché
- (ii) l'*Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (a) italiano od estero, ovvero (b), in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che di volta in volta sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come

l'Attività Sottostante;

"**Future su Merci**" indica sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive. Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti;

"**Gestore del Fondo**" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"**Giorno di Liquidazione**" indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

(A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Merci**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Merci è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

(i) nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

(ii) in caso di ETF: un qualsiasi giorno in cui il prezzo d'asta di chiusura relativo a ciascun ETF è (o sarebbe stato, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa Valori di Riferimento;

(E) se le Attività Sottostanti sono **Tassi di Interesse**:

un qualsiasi giorno in cui il Tasso di Interesse è calcolato e/o pubblicato dal relativo Ente di Calcolo;

(F) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del

Paniere;

"Giorno di Pagamento Anticipato" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento Anticipato cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

"Giorno(i) di Pagamento Plus" indica uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Plus* al Portatore dei Certificati. Qualora siano previsti più Giorni di Pagamento Plus, le Condizioni Definitive indicheranno il **"Primo Giorno di Pagamento Plus"**, il **"Secondo Giorno di Pagamento Plus"** e così via;

"Giorno(i) di Valutazione" indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del § 6;

"Importo di Esercizio Anticipato" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, l'importo in Euro, eventualmente stabilito in sede di emissione ed indicato nelle rispettive Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto – nel relativo Giorno di Pagamento Anticipato – secondo le modalità indicate al § 3;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza, salvo qualora si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*), e corrisposto al Giorno di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate al § 3.

"Importo(i) Plus" indica l'importo(i) in Euro, stabilito(i) in sede di emissione qualora di volta in volta indicato(i) per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto in coincidenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*, come meglio specificato nel § 3;

"Importo Short" indica, per ciascuna Serie di *Equity Protection Short Certificates*, l'importo al di sotto del quale l'Importo di Liquidazione corrisposto alla Scadenza non potrà scendere, indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive e calcolato secondo la seguente formula:

Importo Short= Percentuale di Protezione x Prezzo di Emissione;

“**Indice**” indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri (azionari, valutari, obbligazionari, di inflazione, di fondi – compresi gli indici di ETF -, di volatilità, di tassi di interesse) costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

“**Indici Italiani**” indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

“**Livello Cap**” indica, con riferimento a ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante:

- al di sopra della quale sarà corrisposto il relativo CAP, nel caso di *Equity Protection Long Cap Certificates*; ovvero
- al di sotto della quale sarà corrisposto il relativo CAP, nel caso di *Equity Protection Short Cap Certificates*,

e calcolato nel seguente modo:

- (i) in caso di *Equity Protection Long Cap Certificates di Stile 1*:

$$\text{Livello Cap} = \frac{CAP - (1 - FP) * (LP * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

- (ii) in caso di *Equity Protection Long Cap Certificates di Stile 2*:

$$\text{Livello Cap} = \frac{CAP - (1 - FP) * (VRI * Multiplo)}{FP * Multiplo}$$

- (iii) in caso di *Equity Protection Short Cap Certificates di Stile 1*:

$$\text{Livello Cap} = LP - \frac{CAP - Protezione Short}{FP * Multiplo}$$

- (iv) in caso di *Equity Protection Short Cap Certificates di Stile 2*:

$$\text{Livello Cap} = VRI + \frac{VRI}{FP} - \frac{CAP}{FP * Multiplo}$$

Dove:

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione, e

“**VRI**” indica il Valore di Riferimento Iniziale.

Nel caso di Paniere, il Livello Cap sarà calcolato come la media ponderata per i relativi pesi dei Livelli Cap degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Con riferimento a ciascuna Serie offerta, le relative Condizioni Definitive conterranno le modalità di calcolo del relativo Livello *Cap*;

“**Livello di Esercizio Anticipato**” indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il valore calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale e di volta in volta indicato, in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle Condizioni Definitive al raggiungimento del quale si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato.

In caso di caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria;

“**Livello di Protezione**” indica per ciascuna Serie, il livello dell'Attività Sottostante, calcolato come:

- per ciascuna Serie di *Equity Protection Long Certificates*, il livello dell'Attività Sottostante al di sotto del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione e calcolato nel seguente modo:

$$LP = \text{Percentuale di Protezione} \times \text{Valore di Riferimento Iniziale}$$

- per ciascuna Serie di *Equity Protection Short Certificates*, il livello dell'Attività Sottostante al di sopra del quale si attiva la protezione del Prezzo di Emissione (facendo sì che l'Importo di Liquidazione a scadenza sia pari all'ammontare minimo, rappresentato dall'Importo Short) e calcolato nel seguente modo:

$$LP = \{2 - \text{Percentuale di Protezione}\} \times VRI$$

Con riferimento a ciascuna Serie offerta, le relative Condizioni Definitive conterranno le modalità di calcolo del relativo Livello di Protezione;

“**Livello Massimo**” indica per ciascuna Serie, il valore dell'Attività Sottostante, indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione di Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

“**Livello Minimo**” indica per ciascuna Serie, qualora l'Attività Sottostante sia un Fondo, il valore del tasso di interesse *swap* rilevato, per ciascun Fondo, alla Data di Determinazione, il cui termine sia coincidente con la durata dei Certificati. Il Livello Minimo, al raggiungimento del quale l'Agente di Calcolo verifica il realizzarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato, è indicato nelle Condizioni Definitive ed è rilevato dall'Agente di Calcolo;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Lotto Minimo di Negoziazione**” indica il numero di Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

“**Mercato IDEM**” indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"**Merce**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Multiplo**" indica, fatte salve le rettifiche di cui al § 7, la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo Certificato indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nella relative Condizioni Definitive;

"**NAV**" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo;

"**Nuovo Sponsor**" indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"**Paniere**" indica un portafoglio, inteso come Attività Sottostante unitaria, composto da due o più Azioni, o due o più Indici, o due o più Merci, o due o più *Futures* su Merci, o due o più Tassi di Cambio Sottostanti, o due o più Tassi di Interesse, o due o più Fondi, all'interno del medesimo paniere come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso (il "**Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere**"), specificando in particolare se si applichi la modalità di calcolo *Rainbow* (come successivamente definita e in caso di caratteristica *Rainbow*);

"**Percentuale di Protezione**" indica per ciascuna Serie di *Equity Protection Certificates* la percentuale indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

"**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**" indica, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'andamento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, come meglio specificato nel § 4;

"**Performance del Sottostante**" indica, in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of o Worst Of*, l'andamento di ciascuna Attività Sottostante determinato dall'Agente di Calcolo, come meglio specificato nel § 4;

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Finale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Valutazione Autocallable**" indica, il periodo (o i periodi) - composti da uno o più Giorni di Negoziazione in cui l'Agente di Calcolo verifica se il Valore di Riferimento sia inferiore, pari o superiore (come specificato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello di Esercizio Anticipato, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Autocallable*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione Autocallable**", il "**Secondo Periodo di Valutazione Autocallable**", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione

Autocallable. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Portatore**" indica il soggetto detentore del Certificato;

"**Prezzo di Chiusura**" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo al quale i Certificati saranno emessi e, nel caso di offerta, coincide con il Prezzo di Sottoscrizione;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Prezzo Indicativo**" indica il prezzo dei Certificati determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato come tale nelle Condizioni Definitive;

"**Quantità**" indica il numero di Certificati ammessi a quotazione indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Quantità Massima Offerta**" indica il numero di Certificati offerti indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

"**Rainbow**" indica la modalità di Calcolo del Valore del Paniere eventualmente prevista dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. In base a tale modalità, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo, il tutto secondo le modalità indicate al successivo § 3;

"**Rinuncia all'Esercizio in Eccezione**" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati al § 5, la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica ogni evento che ai sensi del § 6 costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Serie**" indica i Certificati che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

"**Sistema di Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Società di Gestione**" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"**Sottostante Best Of**" indica, in caso di caratteristica *Best Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le

modalità di cui al § 8.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via;

"**Sottostante Worst Of**" indica, in caso di caratteristica *Worst Of*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al § 8.

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via;

"**Specialista**" indica l'operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità dei Certificati che, una volta ammessi a quotazione, saranno negoziati nel mercato SeDeX. Lo Specialista è l'Emittente o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato dall'Emittente;

"**Sponsor**" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o della gestione e/o dell'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive

"**Stile**" indica, per ciascuna Serie, lo stile di esercizio degli *Equity Protection Certificates* indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Strategia Long**" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di rialzo dell'Attività Sottostante, come indicata nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla relativa Serie;

"**Strategia Short**" indica la strategia finanziaria che permette all'investitore di ottenere un risultato positivo in caso di ribasso del valore dell'Attività Sottostante, come indicata nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla relativa Serie;

"**Tasso di Cambio**" indica, in caso di *Euro Equity Protection Certificates*, in ogni giorno e per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dall'Agente di Calcolo, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg* "*Euro Foreign Exchange Reference Rates*" su ECB <go> o sul sito web www.ecb.int/starts/exchange (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo). Per la Rupia Indiana, il Tasso di Cambio è determinato dall'Agente di Calcolo, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla *Reserve Bank of India* e pubblicato il Giorno di Valutazione, alle ore 14.30 (orario di Bombay), alla

pagina *Reuters* <RBIB>.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Agente di Calcolo quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema "*Dealing 2000*" tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione;

"**Tasso di Cambio Sottostante**" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Tasso di Interesse**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il tasso di interesse che sarà di volta in volta indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Tasso Risk Free**" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"**Tipologia**" indica la tipologia dei Certificati (*Equity Protection Long Certificates di Stile 1, Equity Protection Long Certificates di Stile 2, Equity Protection Short Certificates di Stile 1, Equity Protection Short Certificates di Stile 2*) che saranno emessi, come indicato in relazione a ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"**Valore di Chiusura degli Indici**" indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

"**Valore di Mercato**" indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente i Certificati, un importo corrispondente al valore di mercato del Certificato, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato e con la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato o gli Eventi Rilevanti provocano in relazione ai Certificati;

"**Valore di Riferimento**" indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valore di Riferimento Finale**" indica un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valore di Riferimento Iniziale**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel § 4;

"**Valuta di Emissione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Riferimento**" indica l'Euro;

"**Volatilità**" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione.

§ 2 Forma giuridica e trasferimento dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati al portatore. Il trasferimento dei Certificati avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni i Certificati saranno trasferiti.

I Certificati sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

§ 3 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.

§ 3.1 Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie

IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (OVE APPLICABILE)

I Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, la possibilità di un esercizio anticipato automatico, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato. In tal caso, il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato.

Si segnala che il Livello di Esercizio Anticipato sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale.

Qualora siano previsti più Importi di Esercizio Anticipato, le Condizioni Definitive indicheranno il valore o le relative modalità di calcolo in relazione all'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Primo Periodo di Autocallable**", l'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Secondo Periodo di Valutazione Autocallable**" e così via.

Inoltre, in caso di Certificati che presentino anche le caratteristiche *Best Of* o *Worst Of*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)

Nel corso della durata dei Certificati, potrà essere previsto, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del

rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*.

§ 3.2 Importi da corrispondersi alla scadenza (qualora non si sia verificato un Evento di Esercizio Anticipato, ove sia prevista la caratteristica *Autocallable*)

IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

A. EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES DI STILE 1

$$IL = \{LP + \text{Max} \{[(VRF - LP) \times FP]; 0\} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione, e

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale.

In tal caso, potranno verificarsi i seguenti scenari:

1. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva dell’Attività Sottostante), l’Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà superiore all’importo inizialmente investito e varierà in funzione del Fattore di Partecipazione. Tuttavia, nel caso in cui il Livello di Protezione ed il Fattore di Partecipazione siano entrambi inferiori al 100%, potrebbe verificarsi una perdita anche in caso di *performance* positiva dell’Attività Sottostante;
2. qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell’Attività Sottostante), potranno verificarsi due diversi casi:
 - (a) **Valore Riferimento Finale inferiore o uguale al Livello di Protezione:** in questo caso l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito pari al Livello di Protezione.
 - (b) **Valore Riferimento Finale superiore al Livello di Protezione:** in questo caso la perdita dovuta alla *performance* negativa dell’Attività Sottostante viene influenzata dal Fattore di Partecipazione. Qualora il Fattore di Partecipazione sia inferiore al 100%, ciò amplificherà l’andamento negativo dell’Attività Sottostante aumentando il rischio di perdita del capitale inizialmente investito; qualora il Fattore di Partecipazione sia superiore al 100%, ciò attenuerà l’andamento negativo dell’Attività Sottostante e potrebbe anche determinare un Importo di Liquidazione superiore all’importo inizialmente investito.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica *Cap*:

$$IL = \text{Min} \{CAP; [LP + FP \times \text{Max} (0; VRF - LP) \times \text{Multiplo}] \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“**LP**” indica il Livello di Protezione,

“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,

“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

B. EQUITY PROTECTION LONG CERTIFICATES DI STILE 2

1. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale (performance positiva o nulla dell'Attività Sottostante):**

$$IL = [VRI + (VRF - VRI) \times FP] \times Multiplo \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e

“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale.

In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà pari all'importo inizialmente investito più un importo legato alla *performance* positiva dell'Attività Sottostante in funzione del Fattore di Partecipazione.

2. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Valore di Riferimento Iniziale (performance negativa dell'Attività Sottostante) ma superiore o uguale al Livello di Protezione:**

$$IL = VRF \times Multiplo \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale.

In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà in linea con la *performance* dell'Attività Sottostante.

3. **qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Protezione (performance negativa dell'Attività Sottostante):**

$$IL = LP \times Multiplo \times LME$$

Dove

“IL” indica l'Importo di Liquidazione,

“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio,

“LP” indica il Livello di Protezione.

In tal caso, l'investitore riceverà alla scadenza un Importo di Liquidazione che sarà equivalente ad una percentuale del capitale inizialmente investito.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:

Il CAP sarà applicabile solamente nello scenario n.1 di cui sopra, secondo la seguente formula:

$$IL = \text{Min} \{ \text{CAP}; \{ [VRI + FP \times (VRF - VRI)] \times Multiplo \} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,
“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,
“**VRI**” indica il Valore di Riferimento Iniziale,
“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e
“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

C. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 1

$$IL = \{IS + \{Max\{[(LP - VRF) \times FP]; 0\} \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,
“**LP**” indica il Livello di Protezione,
“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,
“**IS**” indica l’Importo *Short*,
“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e
“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell’Importo *Short* con l’eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale moltiplicata per il Multiplo.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:

$$IL = Min \{CAP; \{IS + Max \{[(LP - VRF) \times FP]; 0\} \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,
“**LP**” indica il Livello di Protezione,
“**FP**” indica il Fattore di Partecipazione,
“**IS**” indica l’Importo *Short*,
“**VRF**” indica il Valore di Riferimento Finale, e
“**LME**” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l'importo che potrà ricevere l'investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

D. EQUITY PROTECTION SHORT CERTIFICATES DI STILE 2

1. qualora il Valore di Riferimento Finale sia inferiore o uguale al Valore di Riferimento Iniziale:

$$IL = \{VRI + \{[(VRI - VRF) \times FP]\} \times Multiplo \times LME$$

Dove

“**IL**” indica l’Importo di Liquidazione,

“FP” indica il Fattore di Partecipazione,
“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale,
“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e
“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l’Importo di Liquidazione pagato alla scadenza sarà pari all’importo inizialmente investito più un importo inversamente proporzionale alla *performance* negativa in funzione del Fattore di Partecipazione.

2. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Valore di Riferimento Iniziale ma inferiore o uguale al Livello di Protezione:

$$IL = \{IS + \{Max \{[(LP - VRF)]; 0\}\} \times Multiplo\} \times LME$$

Dove

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,
“LP” indica il Livello di Protezione,
“IS” indica l’Importo *Short*,
“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e
“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione dato dalla somma dell’Importo *Short* con l’eventuale risultato positivo derivante dalla differenza tra Livello di Protezione e Valore di Riferimento Finale moltiplicata per il Multiplo.

3. qualora il Valore di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione:

$$IL = IS \times LME$$

Dove

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,
“IS” indica l’Importo *Short*, e
“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l’investitore riceverà un Importo di Liquidazione pari all’Importo *Short*.

Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano la caratteristica Cap:

Il CAP sarà applicabile solamente nello scenario n.1 di cui sopra, secondo la seguente formula:

$$IL = \text{Min} \{CAP; \{VRI + [(VRI - VRF) \times FP] \times Multiplo\}\} \times LME$$

Dove

“IL” indica l’Importo di Liquidazione,
“FP” indica il Fattore di Partecipazione,
“VRI” indica il Valore di Riferimento Iniziale,
“VRF” indica il Valore di Riferimento Finale, e
“LME” indica il Lotto Minimo di Esercizio.

In tal caso, l’importo che potrà ricevere l’investitore alla scadenza non potrà in alcun modo essere superiore al CAP indicato nelle relative Condizioni Definitive.

IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)

Alla scadenza, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*. Il pagamento degli Importi *Plus* non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.

CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE NON E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE

MODALITÀ DI CALCOLO BEST OF

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Best Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) - il Sottostante *Best Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) miglior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Best Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Best Of***") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Best Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello *Cap* e il Livello di Protezione relativi al Sottostante *Best Of* selezionato (o del Sottostante *Second Best Of*, o del Sottostante *Third Best Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

MODALITÀ DI CALCOLO WORST OF

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Worst Of*".

In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile) - il Sottostante *Worst Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) peggior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante *Second Worst Of***"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante *Third Worst Of***") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Worst Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'eventuale Livello *Cap* e il Livello di Protezione relativi al Sottostante *Worst Of* selezionato (o del Sottostante *Second Worst Of*, o del Sottostante *Third Worst Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

CARATTERISTICA RELATIVA A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITA' E' RAPPRESENTATA DA UN PANIERE

MODALITÀ DI CALCOLO RAINBOW

Ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Rainbow*".

Il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Rainbow* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le medesime formule sopra riportate per il calcolo dell'Importo di Liquidazione.

In particolare, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance migliore, il peso del 30% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance peggiore, e il peso del 20% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con la seconda miglior performance).

Nel corso della durata dei Certificati – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con la Data di Determinazione, il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, il Periodo di Valutazione *Autocallable* (ove previsto) – nonché alla scadenza – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con il Giorno di Valutazione o il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale -, l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quegli specifici Giorni di Negoziazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuno dei suddetti periodi, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento del relativo importo, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii)

altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione:

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Esercizio Anticipato, ove applicabile, è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Pagamento Anticipato, cioè non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui l'Agente di Calcolo ha rilevato il raggiungimento del Livello di Esercizio Anticipato da parte del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, nel giorno che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione.

§ 4 Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante

1) CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO

Il valore dell'Attività Sottostante (il "**Valore di Riferimento**") con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, è costituito da un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) **se l'Attività Sottostante è uno o più Indici:**

- (i) Italiano: il Valore di Riferimento è un importo pari:
 - (a) al livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento Borsa; qualora in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); ovvero
 - (b) al livello di chiusura del relativo Indice Italiano in quel Giorno di

Negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati la cui Attività Sottostante è rappresentata da un Indice Italiano, quale, tra le due modalità (a) e (b) sopraesposte, sarà la modalità prescelta ai fini del calcolo da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento.

- (ii) diverso da un Indice Italiano: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
 - (iii) di inflazione: un importo pari al livello del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo Sponsor di tale Indice come indicato nelle Condizioni Definitive,
- (B) **se l'Attività Sottostante è una o più Azioni**:
- (i) Italiana: un importo pari al "Prezzo di Riferimento", come definito nel Regolamento Borsa, in quel Giorno di Negoziazione;
 - (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o
- (C) **se l'Attività Sottostante è una o più Merci**: un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (D) **se l'Attività Sottostante è uno o più Futures su Merci**: un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Future su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Cambio Sottostante**: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è uno o più Tassi di Interesse**: un importo pari al valore del Tasso di Interesse come rilevato dal rispettivo Ente di Calcolo in tale Giorno di Negoziazione, nell'orario e presso la fonte informativa rispettivamente indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive;
- (G) **se l'Attività Sottostante è uno o più Fondi**: un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di ETF, (i) un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento oppure, (ii) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative

Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

Nel caso di uno o più Panieri di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, Paniere di *Future* su Merci, Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti o Paniere di Fondi, in qualsiasi momento, il Calcolo del Valore del Paniere sarà rappresentato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione, coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

„ $Paniere_t$ „ indica il valore del Paniere al tempo „ t „,

„ E_t^i „ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ i „ al tempo „ t „,

„ E_0^i „ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ i „ al tempo „ 0 „,

„ P^i „ indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

„ n „ indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere.

2) CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO FINALE E DEL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE

Ai fini del calcolo degli importi da corrispondersi nel corso della durata dei Certificati e alla scadenza, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, si segnala che:

(1) il "Valore di Riferimento Finale" sarà determinato come segue:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRF = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos \tan te_j$$

Dove,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" S_{t_j} ", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione "j"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

"Paniere" indica il Valore di Riferimento Finale del Paniere,

"x", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"y", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" nel Giorno di Valutazione "j",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "i" nella Data di

Determinazione "t",

"Pⁱ" indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "I"; e

"n" indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

- (2) il "Valore di Riferimento Iniziale" per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, nonché in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, sarà determinato come segue:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, (a) nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, o (b) il valore dell'Attività Sottostante indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive,

e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos\ tan\ te_t$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

Sottos tan te_t, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione "t"; ovvero a seconda dei casi,

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di

Equity Protection Long Certificates) fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente per definizione a 1, nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale del Paniere sia calcolato come la sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Valutazione stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso; ovvero a seconda dei casi
- (C) l'importo corrispondente al al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

3) CARATTERISTICHE ACCESSORIE RELATIVE AL CALCOLO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE

(I) Caratteristica Rainbow (in relazione ad attività finanziarie intese come Paniere)

Si segnala che, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo. In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati o alla scadenza), l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base della *performance* fatta registrare in quella specifica data di rilevazione (la "**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**") e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del Paniere secondo le modalità

sopraindicate.

Per *Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere s'intende:

- (i) alla scadenza:

$$\frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

- (ii) nel corso della durata dei Certificati:

$$\frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

(II) Caratteristiche Best Of e Worst Of (in relazione a due o più attività finanziarie non intese come Paniere)

In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna attività finanziaria (la "**Performance del Sottostante**") è determinato dall'Agente di Calcolo:

- (i) alla scadenza:

come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento Finale di ciascuna attività finanziaria, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'attività finanziaria,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

- (ii) nel corso della durata dei Certificati,

come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento di ciascuna attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

(III) **Caratteristica Autocallable**

Ai fini della rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato, il Valore di Riferimento potrà essere determinato, come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive, in base ad una delle seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una o più attività finanziarie (e quindi non da Paniere):

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottos \tan te_j$$

Dove,

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„Sottos tan te_j“, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione "j"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da uno o più Panieri:

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato

nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla sommatoria delle medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo nel relativo Giorno di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, diviso per le medie aritmetiche dei Valori di Riferimento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, rilevate dall'Agente di Calcolo in ciascuna Data di Determinazione stabilita nelle rispettive Condizioni Definitive, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso, secondo la seguente formula:

$$Paniere = \sum_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x E_j^i}{\frac{1}{y} * \sum_{t=1}^y E_t^i} \times P^i$$

Dove,

" *Paniere* " indica il Valore di Riferimento del Paniere,

" *x* ", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" *y* ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

" E_j^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nel Giorno di Negoziazione "*j*",

" E_t^i " indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere "*i*" nella Data di Determinazione "*t*",

" P^i " indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere "*i*"; e

" *n* " indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo (in caso di *Equity Protection Long Certificates*) o al Valore di Riferimento minimo (in caso di *Equity Protection Short Certificates*) fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

§ 5 Procedura d'esercizio

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. *cash settlement*) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo *Plus*) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. *physical delivery*).

I Certificati sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà essere tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable* nella relative Condizioni Definitive).

Salvo il caso previsto dal § 6, l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati attraverso la Rinuncia all'Esercizio in Eccezione. La Rinuncia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione redatta, a pena di inefficacia, secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. A tal fine, farà fede l'orario indicato sulla copia del messaggio stampato dalla macchina ricevente. La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione è irrevocabile. La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione dovrà essere effettuata per un numero di Certificati, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero ad un suo multiplo intero; in caso contrario, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione si riterrà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Certificati della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo di Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Certificati la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Certificati della medesima Serie indicati nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente § e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati per i quali sia stata validamente effettuata una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Si segnala inoltre che la Data di Scadenza, ossia il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati perdono validità, verrà riportata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

§ 6 Eventi di Sconvolgimento di mercato

§ 6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.1.1 Definizioni

"Elemento Costitutivo dell'Indice" indica gli elementi che compongono l'Indice;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

§ 6.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.1.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.1.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica

tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.1.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.1.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.1.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui

non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione, che sia antecedente alla Data di Emissione, l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle rispettive Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.1.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.2.1 Definizioni

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

§ 6.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.2.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un Azione in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.2.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato

nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.2.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.2.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.2.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.2.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.3.1 Definizioni

“Altro Mercato Regolamentato” indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

“Mercato Correlato” indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo § 6.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito al § 1.

§ 6.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (**aa**) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (**bb**) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,
- (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;
ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":
- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
 - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa

dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero

(v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)** **(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.3.2 (i), (ii), (iii), (iv) e (v)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale,

come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente § 6.3.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore della Merce sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.3.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Autocallable* o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*,
- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento,
- (vi) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul *Future* su Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.4.1 (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi)

in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merce sia un

Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Future su Mercati interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Future su Mercati nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Future su Mercati;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Mercati rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Mercati sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Mercati interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Mercati nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Mercati.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del precedente § 6.4.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di

Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del *Future* su Merci sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.4.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“**Prima Valuta**” indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

“**Seconda Valuta**” indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

§ 6.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*

A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

- (a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):
 - (i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o
 - (ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o
- (b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di

ottenerne il rispettivo valore; o

- B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o
- C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*

- A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nel § 1, o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o
- B qualsiasi evento, descritto nel § 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 6.5.2 (1) e (2)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul

valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

§ 6.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (1) e (2) del precedente § 6.5.2 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato

successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Cambio Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.5.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo (a) del NAV del Fondo o (b) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo § 7.6, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)

- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti § 7.6.1 (i), (ii), (iii) e (iv)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di

Negoziazione successivi.

§ 6.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai precedenti punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente § 6.6.1 in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Fondo sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente § 6.6.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 6.7 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)

§ 6.7.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Autocallable o in un Giorno di Valutazione

Ai fini del presente § 6.7.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione, la discontinuità permanente, o il mancato calcolo o sostituzione del Tasso di Interesse, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo o sostituzione si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo § 7.7, esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 6.7.1 (i) e (ii)

in un Periodo di Valutazione Autocallable, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse;

in un Giorno di Valutazione, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che

l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

§ 6.7.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione

Ai fini del presente § 6.7.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i) e (ii), del precedente § 6.7.1 in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web www.bancaimi.com,
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi; e

- (iii) qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Tasso di Interesse sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web www.bancaimi.com.

§ 7 Eventi Rilevanti relativi all'Attività Sottostante e modalità di rettifica dei Certificati

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al § 8.

§ 7.1 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

- (a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

- (b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al § 8:

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore

dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;

- (iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente §, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Certificati estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

- (c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. Tali caratteristiche che l'Emittente valuterà a fini della sostituzione sono, secondo la tipologia di indici, tra l'altro, quelle di seguito indicate:

- 1 in caso di indici azionari,
 - (i) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iii) la metodologia di calcolo dell'Indice;
- 2 in caso di indici valutari, una simile composizione dell'Indice per classi valutarie (né il peso di ogni singola classe valutaria all'interno dell'Indice). Tali classi valutarie potranno essere,
 - (i) Dollaro Americano,
 - (ii) Euro,
 - (iii) paesi emergenti,
 - (iv) divise asiatiche, e
 - (v) *High yield currencies* (ad es. Il Dollaro *New Zealand*);
3. in caso di indici obbligazionari,
 - (i) il *rating*,
 - (ii) la tipologia di emittente le obbligazioni costituenti l'Indice (ente governativo o meno),
 - (iii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iv) l'appartenenza ad un medesimo settore,
 - (v) la durata delle obbligazioni costituenti l'Indice, e
 - (vi) il tipo di rendimento delle obbligazioni costituenti l'Indice (tasso fisso o tasso variabile);
4. in caso di indici di merci,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) la metodologia di calcolo dello stesso;

5. in caso di indici di *futures*,
 - (i) la composizione dell'Indice, e
 - (ii) l'appartenenza ad un medesimo settore;
6. in caso di indici di fondi
 - (i) l'appartenenza ad un'area monetaria,
 - (ii) l'appartenenza ad una medesima area geografica,
 - (iii) l'appartenenza ad un medesimo settore, e
 - (iv) la metodologia di calcolo dell'Indice.
7. in caso di indici di inflazione,
 - (i) la metodologia di calcolo dell'Indice, ovvero – se il nuovo Indice non possa essere determinato in base a tale criterio,
 - (ii) l'Agente di Calcolo chiederà a cinque primari *dealers* indipendenti di stabilire quale dovrà essere il nuovo Indice.
8. in caso di indici di volatilità e di indici di tassi di interesse, la composizione dell'Indice.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente i Certificati secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

- (d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.*

§ 7.2 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione⁴;
- (e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off*;
- (f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la

⁴ In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

performance del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e
- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi ai Certificati, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui al § 8.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi ai Certificati, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Certificato* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi

derivanti.

§ 7.3 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (a) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (b) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (c) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (a) e (b) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato;
- (d) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato della Merce,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

§ 7.4 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Mercì (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Mercì:

- (a) *Calcolo del Future su Mercì affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Mercì inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Mercì selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Mercì così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dal § 8.

- (b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Mercì*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Mercì incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Mercì una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Mercì precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante

l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Mercì come modificato o sostituito;

- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Mercì dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (e/o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o gli altri termini relativi ai Certificati), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Mercì o, in mancanza, come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su mercì, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Mercì all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Mercì*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Mercì senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Mercì sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

(d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Future su Mercì.*

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

§ 7.5 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la “**Nuova Divisa di Riferimento**”) e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo “Eventi di Estinzione Anticipata”, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come “**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**”) fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del

numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) *Eventi di Estinzione Anticipata*

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Rettifiche", ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del § precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

L'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del § 8. L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal § 8.

§ 7.6 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

§ 7.6.1 Definizioni

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente di Calcolo.

"**Delisting**" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"**Fusione**" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o

quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"**Insolvenza**" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"**Volatilità**" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

§ 7.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati

Ai fini del presente § 7.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), ovvero
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Fondo.

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) o (e) in relazione ad un Fondo (il "**Fondo Interessato**"), l'Agente di Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il "**Fondo Sostitutivo**"), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente di Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui al § 8. In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Se l'Agente di Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente di Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente di Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità al § 8.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente di Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente di Calcolo (fermo restando che l'Agente di Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente di Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente di Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo

Sostitutivo;

viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

§ 7.7 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)

Ai fini del presente § 7.7, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Interesse:

- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse non venga più calcolato a cura del rispettivo Ente di Calcolo, ma da altro ente che abbia a tal fine sostituito l'Ente di Calcolo. In tale caso, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base del Valore di Riferimento del Tasso di Interesse come determinato e pubblicato da tale ente sostitutivo, ed ogni riferimento relativo all'Ente di Calcolo, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo.
- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse sia cancellato o sostituito, e, secondo il prudente apprezzamento dell'Emittente, non sia possibile determinare un Tasso di Interesse sostitutivo. In tale caso, l'Emittente e un esperto nominato dallo stesso continueranno a calcolare e a pubblicare il Tasso di Interesse sulla base della vecchia struttura dello stesso e dell'ultimo livello calcolato.

§ 8 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto i Certificati, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente www.bancaimi.com. Qualora i Certificati siano ammessi a quotazione nel Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**") di Borsa Italiana S.p.A., tali comunicazioni possono essere effettuate, ferma restando la modalità di cui sopra, anche mediante apposito Avviso di Borsa.

§ 9 Legge applicabile e foro competente

La forma e il contenuto dei Certificati, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

4.1.3 Fattori che influenzano il valore dei *Certificates*

Il valore dei *Certificates* è legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi (in caso di Attività Sottostante costituita da azioni o indici azionari), i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere).

Si segnala che l'impatto dei suddetti fattori non è generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico del *certificate* da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata. L'Emittente provvederà pertanto a specificare di volta in volta, nelle relative Condizioni Definitive di offerta o di quotazione non preceduta da offerta, l'impatto di tali variabili sul valore dei *Certificates*.

4.1.4 *Ranking* dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

4.1.5 Autorizzazioni

Il Programma di emissione *Equity Protection Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 11 marzo 2013.

Le singole emissioni di *Certificates* saranno deliberate dall'Emittente per il tramite di funzionari con specifico potere di firma a ciò autorizzati dall'Emittente. Gli estremi di tali delibere saranno indicati per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

4.1.6 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei *Certificates*

I *Certificates* non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Tuttavia i *Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati nè saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("**Securities Act**") nè ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei *Certificates* non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.1.7 Descrizione delle modalità di regolamento dei *Certificates*

I *Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", è esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà tuttavia essere prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei Certificati, qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable*.

La Valuta di Emissione dei *Certificates* è l'Euro.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dei relativi importi, se positivi, sarà effettuato

dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.).

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare Certificati sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi Certificati tali da costituire un'unica Serie con i Certificati dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori. La Data di Emissione, in relazione a ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.1.8 Regime fiscale

SI RACCOMANDA AI POTENZIALI INVESTITORI DI CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI IN MERITO ALLE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI NEL CASO DI UN INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI

Regime fiscale Italiano

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente prospetto e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei *Certificates* da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Si consideri che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei *Certificates* nel caso in cui i titolari, residenti in Italia, siano: società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fondi pensione o SICAV, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti non residenti in Italia.

I sottoscrittori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei *Certificates*.

Il regime di seguito descritto è quello risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, ed in vigore dal 1° gennaio 2012.

Trattamento fiscale dei *Certificates*

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei *Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%.

Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sui *Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui i *Certificates* sono esercitati o ceduti.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal

contribuente, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

(i) il regime ordinario della dichiarazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20%. Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate successivamente a tale data per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

(ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei *Certificates* (regime del "Risparmio Amministrato"). L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i *Certificates* siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei *Certificates* opti tempestivamente per il regime del Risparmio Amministrato. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei *Certificates* sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate, nell'ambito del medesimo rapporto, successivamente a tale data per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente di per sé non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove detenga in custodia o amministrazione i *Certificates* e abbia ricevuto l'opzione tempestiva per il regime del Risparmio Amministrato da parte del possessore dei *Certificates*.

(iii) il regime del Risparmio Gestito

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva del 20% per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. L'eventuale risultato negativo della gestione maturato fino al 31 dicembre 2011 può essere computato in diminuzione del risultato della gestione realizzato

dopo tale data per una quota pari al 62,5% del suo ammontare. Nell'ambito del Risparmio Gestito, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove abbia ricevuto dal possessore dei *Certificates* l'incarico di gestione patrimoniale.

Le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i *Certificates* (i) siano negoziati su mercati regolamentati ovvero (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i *Certificates* siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva del 20% sopra menzionata non è applicabile laddove i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni.

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, i *Certificates* potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 come sopra descritto. Sulla base di tale diversa interpretazione, i soli proventi derivanti dall'esercizio anche parziale dei *Certificates* sarebbero soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% da applicarsi a cura dell'Emittente ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai *Certificates* per conto dell'Emittente. In tal caso, la ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i *Certificates* fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni. I proventi e le plusvalenze realizzati in occasione della cessione dei *Certificates* - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto - resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva del 20%.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i *Certificates* sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota

dell'8 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i *Certificates* siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

Tassa sui contratti di borsa

La cessione dei *Certificates* non è soggetta alla tassa sui contratti di borsa. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 la tassa sui contratti di borsa è stata abolita dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 37, che ha abrogato il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 e il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 ("**Decreto 201**"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette ad un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale. Detta imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,15%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. L'imposta di bollo non può essere inferiore a € 34,20 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche non può eccedere gli € 4.500,00.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi *Certificates* siano detenuti presso un Intermediario avente sede in Italia.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta dovuta con aliquota dello 0,15% su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso delle attività finanziarie detenute all'estero. I contribuenti hanno diritto ad un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "**FTT**") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "**Titoli Rilevanti**"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i *Certificates*) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1 luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi

nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, la FTT è ridotta ad un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni, (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (*market making activities*); (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 21 febbraio 2013 sono state disciplinate le principali norme di implementazione della FTT, tuttavia si attende l'emanazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di ulteriori norme di attuazione, nonché chiarimenti operativi, che potrebbero incidere sulla disciplina sopra descritta. I sottoscrittori sono quindi, invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito a tale nuova imposta.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/EC, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri specifiche informazioni in relazione agli interessi (e proventi assimilati) erogati da agenti pagatori residenti sul proprio territorio a persone fisiche e alcuni altri enti residenti in un altro Stato Membro. L'Italia ha dato attuazione a detta Direttiva con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (il "**Decreto**"). Detto Decreto prevede che, a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applichino la ritenuta alla fonte sugli interessi, ma forniscano alle autorità fiscali italiane specifiche informazioni sui pagamenti effettuati e sui beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

4.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti

4.2.1 Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante

A seconda dell'Attività Sottostante dei *Certificates*, il livello o prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Attività Sottostante nel § 4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*) del paragrafo 4.1.2 (*Termini e condizioni dei Certificates*) della Nota Informativa all'interno del presente Prospetto di Base.

4.2.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Il Portatore dei *Certificates* avrà il diritto alla scadenza di percepire un importo il cui ammontare è collegato all'andamento dell'Attività Sottostante.

I *Certificates* possono avere come Attività Sottostante una o più delle seguenti attività

finanziarie:

- (i) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotate sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei.
- (ii) indici italiani o stranieri appartenenti alle seguenti categorie:
 - azionari,
 - valutari,
 - obbligazionari,
 - di merci,
 - di *futures*,
 - di inflazione
 - di OICR armonizzati,
 - di *Exchange Traded Fund* (gli "**ETF**")
 - di volatilità,
 - di tassi di interesse.

Si precisa, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n.862/2012, che sono esclusi dal presente elenco gli indici composti dall'Emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente allo stesso gruppo. Inoltre, qualora l'indice sia un indice fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto si dichiara espressamente che:

- (a) la serie completa delle regole dell'indice e informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'Emittente o del provider dell'indice, e
 - (b) le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi;
- (iii) tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili;
 - (iv) tassi di interesse;
 - (v) merci;
 - (vi) *futures* su merci⁵;
 - (vii) Fondi, cioè:
 - (a) gli organismi d'investimento collettivo del risparmio ("**OICR**") (aperti o chiusi) italiani o esteri costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati)⁶
- nonché
- (b) gli *Exchange Traded Fund* ("**ETF**") (x) italiani od esteri costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni (c.d. fondi armonizzati), e (y),

⁵ Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti.

⁶ Si fa rinvio al paragrafo 2.1.16 "Rischio relativo ai Certificati su Fondi" per una analisi più approfondita di tale Attività Sottostante e per una panoramica dei rischi connessi ai Certificati la cui Attività Sottostante sia rappresentata da Fondi.

in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE⁷;

- (ix) relativi panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono.

LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO LE INFORMAZIONI RELATIVE (I) ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DEI CERTIFICATES EMESSI, E (II) ALLE FONTI INFORMATIVE, OVE SIA POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI SUI PREZZI, NONCHÉ LE PAGINE DELLE RELATIVE AGENZIE INFORMATIVE COME REUTERS E BLOOMBERG.

Qualora i Certificati siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti), le Attività Sottostanti soddisferanno in ogni caso i requisiti previsti per i mercati regolamentati, le sedi di negoziazione e le altre strutture di negoziazione, vale a dire, per quanto applicabile a seconda dell'Attività Sottostante, i requisiti di elevata liquidità, trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, la disponibilità di informazioni continue e aggiornate.

Le Attività Sottostanti dei Certificati sono attività finanziarie aventi le caratteristiche di elevata liquidità dello strumento e, in particolare, nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da una o più delle seguenti attività finanziarie:

- (i) azioni, le Condizioni Definitive indicheranno il codice ISIN dell'azione, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i prezzi dell'azione e le informazioni sull'andamento delle stesse. Inoltre saranno indicati la denominazione ed il sito web, qualora disponibile, della società emittente l'azione.
- (ii) indici, le Condizioni Definitive indicheranno la denominazione dell'indice, la descrizione dell'indice, i dati relativi allo Sponsor, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i livelli dell'indice e le informazioni sull'andamento dello stesso;
- (iii) tassi di cambio, le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del tasso di cambio e la pagina *Reuters* che riporta i valori dello stesso;
- (iv) tassi di interesse, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di tasso di interesse e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (v) merci le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di merce, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vi) futures su merci, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di *futures* su merci, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vii) Fondi (compresi gli ETF), le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del fondo, la denominazione della Società di Gestione e la fonte informativa che riporta (i) i valori del relativo NAV (*Net Asset Value*) o (ii) in caso di ammissione a quotazione a Certificati presso il SeDeX, i valori del prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF;
- (ix) panieri delle Attività Sottostanti di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono, le Condizioni Definitive conterranno anche informazioni relative al peso che ogni singolo componente il Paniere avrà all'interno del Paniere stesso.

Le informazioni relative alle Attività Sottostanti saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "*Il Sole 24 Ore*" e "*MF*"), e internazionali ("*Financial Times*" e "*Wall*

⁷

Si fa rinvio al paragrafo 2.1.17 della Nota Informativa "Rischio relativo ai Certificati su *Exchange Traded Fund*" per una analisi più approfondita di tale Attività Sottostante e per una panoramica dei rischi connessi ai Certificati la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Exchange Traded Fund*.

Street Journal Europe) (qualora il mercato regolamentato al quale le Attività Sottostanti fanno riferimento sia un mercato regolamentato di un paese diverso dall'Italia).

Le informazioni relative all'Attività Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi all'Attività Sottostante.